

REGOLAMENTO ENIT S.P.A. PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA

	Elaborata	Verificata	Approvata
Direzione Funzione	Centrale Unica di Committenza	Direttore Generale	Consiglio di Amministrazione
Data	22 novembre 2024		

Adottato ed approvato con delibera consiliare n. 37 del 22 novembre 2024

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Il presente documento (d'ora in avanti anche solo "Regolamento") definisce i criteri di competenza, trasparenza e rotazione al cui rispetto è necessario attenersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per la nomina delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara.

Art. 2 (Quadro normativo di riferimento)

La nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici di ENIT, per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinata dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e dalla normativa vigente richiamata dal medesimo decreto legislativo.

Art. 3 (Principi e disposizioni per la composizione delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara)

In conformità all'art. 93 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i componenti delle Commissioni giudicatrici sono nominati nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ENIT nomina una Commissione giudicatrice composta normalmente da n. 3 membri, uno dei quali svolge le funzioni di Presidente, alla quale vengono affidate le attività di valutazione delle offerte presentate, e, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse (art. 93, comma 1, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Il RUP, ai sensi di quanto previsto all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, può far parte della Commissione giudicatrice e con specifico riferimento alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, può anche rivestire il ruolo di Presidente.

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria da aggiudicarsi al minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è affidata a un Seggio di gara monocratico nella persona del RUP ovvero, in casi eccezionali di affidamenti rilevanti, un Seggio di gara composto dal RUP e da due risorse dell'Ufficio preposto.

L'individuazione e la nomina dei componenti delle Commissioni e dei Seggi di gara avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 4 **(Aree di competenza/esperienza)**

Nelle procedure di affidamento con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa i componenti delle Commissioni giudicatrici sono nominati da ENIT sulla base delle competenze e delle esperienze possedute in relazione al settore specifico cui si riferisce l'oggetto della procedura, nonché sulla base delle competenze e delle esperienze comunque necessarie ai fini di una compiuta valutazione tecnico/economica delle offerte.

Art. 5 **(Composizione della Commissione giudicatrice)**

La Commissione è costituita da un numero di commissari, di regola, pari a tre ovvero, che, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, potrà essere elevato a cinque.

I componenti della Commissione giudicatrice sono selezionati, preferibilmente, tra il personale dipendente di ENIT e sono individuati secondo i seguenti criteri:

- a) il Presidente della Commissione giudicatrice viene scelto tra il personale dipendente, inquadrati nei ruoli della dirigenza, dei quadri e del livello 1° del C.C.N.L. di riferimento;
- b) i Commissari diversi dal Presidente, sono scelti tra il personale dipendente con idonee competenze professionali e con esperienze specifiche quali esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- c) il Presidente, i Commissari e il segretario verbalizzante non devono trovarsi in alcuna delle situazioni previste all'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra, ai fini dell'incarico si ha conflitto di interessi anche quando il componente della Commissione o del Seggio di gara ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni.

Art. 6 **(Commissari esterni)**

Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, ENIT, in mancanza di adeguate professionalità in organico, può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere:

- a. apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico

come indicate al precedente articolo;

b. autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;

c. per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.

Art. 7 (Nomina dei componenti)

Dopo la nomina della Commissione giudicatrice o del Seggio di gara e comunque prima di procedere all'apertura dei plichi presentati, i componenti della Commissione nominati dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 nonché degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, sulla base dell'elenco degli operatori economici offerenti comunicato da ENIT.

Con la medesima dichiarazione gli stessi assumono altresì l'impegno a comunicare tempestivamente ad ENIT, ogni modifica inerente al proprio status, nonché ogni ulteriore fatto/circostanza idoneo/a a modificare le dichiarazioni rese. Qualora venga meno il possesso di uno o più dei predetti requisiti, ENIT revocherà immediatamente l'incarico assegnato, provvedendo alla sostituzione del componente revocato.

ENIT potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità e sulla correttezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.

ENIT, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, seleziona d'ufficio, fra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e sulla base delle aree di competenza/esperienza individuate in funzione dell'oggetto della procedura, un numero di candidati idoneo (presidente, membri effettivi e supplenti, segretario verbalizzante) per i quali ENIT non abbia riscontrato ragioni preclusive all'assunzione dell'incarico.

Il ruolo di componente non presidente della Commissione e di segretario verbalizzante può coincidere in capo alla stessa persona.

In aderenza al principio generale di rotazione, non potranno essere nominati i dipendenti che abbiano svolto l'incarico di componente di una Commissione giudicatrice di ENIT per due procedure di affidamento consecutive aventi medesimo oggetto ed in ogni caso per ciascuna procedura per affidamenti analoghi la Commissione dovrà variare per più del 50% dei membri rispetto alla precedente.

I componenti delle Commissioni e dei Seggi di gara sono nominati con apposito provvedimento da parte dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale.

Art. 8 (Compiti)

Salvo quanto previsto nel D.Lgs. n. 36/2023 e nei provvedimenti adottati da ENIT, ivi incluso l'atto di nomina, la Commissione giudicatrice dovrà svolgere ogni attività connessa allo svolgimento della procedura in ragione di quanto disposto nella documentazione di gara ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dovrà:

a) porre in essere quanto necessario per l'analisi e la valutazione delle offerte presentate, in caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto e in applicazione di quanto previsto nella documentazione di gara;

b) richiedere ai concorrenti - per il tramite del RUP - i chiarimenti, le precisazioni e le integrazioni alla documentazione presentata che riterrà necessari, nei limiti della normativa vigente;

c) rilevare l'eventuale inidoneità, irregolarità ed incompletezza della documentazione presentata dai concorrenti, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, comunicandola al RUP ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti e decisioni della Stazione appaltante e/o del medesimo RUP, ivi inclusi quelli inerenti il soccorso istruttorio o il soccorso procedimentale;

d) proporre e comunicare al RUP, al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, le ammissioni alle successive fasi della procedura, ovvero le esclusioni nei casi previsti dalla documentazione di gara e/o dalla normativa vigente, anche mediante consegna del/i verbale/i della/e relativa/e seduta/e;

e) proporre e comunicare al RUP, nel corso delle ulteriori fasi della procedura, le esclusioni, nonché, al termine dei lavori, la graduatoria di merito dei concorrenti, segnalando le eventuali offerte anormalmente basse, ai fini dello svolgimento delle verifiche di congruità;

f) redigere, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, e sottoscrivere i verbali delle sedute della Commissione;

g) provvedere, per tutta la durata dei lavori della Commissione, alla conservazione in luogo sicuro della documentazione, anche solo informatica, presentata dai concorrenti, nonché dei verbali delle sedute della Commissione;

h) al termine dei lavori, consegnare la documentazione presentata dai concorrenti, nonché i verbali delle sedute della Commissione, al RUP;

i) compiere ogni altra attività ritenuta necessaria in ragione di quanto disposto nella documentazione delle procedure di gara.

Art. 9

(Operazioni da remoto)

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 93, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2023, n. 36 sia la Commissione giudicatrice sia il Seggio di gara possono svolgere le attività di rispettiva competenza da remoto, attraverso l'utilizzo di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Nel verbale delle operazioni svolte da remoto dovranno essere specificate le modalità e gli strumenti di partecipazione utilizzati.

Art. 10

(Compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici)

Nessun compenso è dovuto al personale interno ed al funzionario di amministrazioni pubbliche componente o segretario della Commissione, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche l'eventuale compenso spettante agli altri componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa pubblica può essere previsto, per

l'intero iter della gara, un compenso forfettario che può essere determinato fino ad un massimo di € 2.500,00 oltre agli oneri di legge in relazione all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara. L'importo sarà da considerarsi onnicomprensivo (a titolo esemplificativo, saranno da intendersi incluse le spese per vitto, alloggio, viaggi, ecc.).

Art. 11 **(Trattamento dei dati personali)**

Tutti i dati personali dei dipendenti che hanno assunto l'incarico di componente saranno raccolti e trattati da ENIT nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Inoltre, per effetto della nomina, i Commissari sono autorizzati al trattamento dei dati personali e giudiziari di cui dovessero venire a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, limitatamente all'espletamento delle operazioni di gara, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento (UE) n. 2016/679, nella misura in cui sia applicabile, nel rispetto delle istruzioni loro fornite.

Art. 12 **(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore con la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.